



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione Lavoro

Il giudice dott.ssa Maria Angioni, letti gli atti e le note autorizzate, sciogliendo la riserva assunta in data 16.12.2021 nell'ambito del procedimento n. 1491/2021 RG ex art. 700 c.p.c. promosso da:

~~XXXXXXXXXXXX~~, con gli avv.ti Giuseppe Martelli e Fabiana Corona - **ricorrente**-  
contro

**ATS AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA** con l'avv.to Caterina  
~~XXXXXXXXXXXX~~ -**resistente**-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorso cautelare deve essere accolto.

Infatti, sotto il profilo del *fumus boni iuris* deve osservarsi che la determinazione dirigenziale n. 5352 del 23.9.2021 è illegittima, e deve essere disapplicata, unitamente a tutti gli atti collegati, conseguenti e susseguenti quali innanzi tutto le graduatorie provvisorie degli specialisti ambulatoriali, branca odontoiatria, relative all'anno 2022, giacchè risulta fondata sull'asserita carenza, in capo alla ricorrente, del requisito specifico di ammissione richiesto dal bando costituito dal diploma di specializzazione, che in realtà non è però necessario per i laureati in Odontoiatria, in quanto detta laurea deve ritenersi già integrare una specializzazione, appunto, in odontoiatria.

Nel rammentare come, sulla base della documentazione dall'interessata allegata al ricorso giudiziario ed allegata altresì, a monte, alla domanda di iscrizione alla graduatoria per cui è giudizio, e comunque in possesso della resistente in virtù delle precedenti analoghe procedure cui la ricorrente aveva in precedenza vittoriosamente partecipato, la stessa risulta in possesso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, si deve dare atto dell'infondatezza dei presupposti ai quali

risulta essersi ispirato l'impugnato provvedimento di esclusione; e, quindi, dell'incondivisibilità dell'assunto alla stregua del quale la laurea in Odontoiatria non costituirebbe titolo legittimante ai fini della partecipazione alla graduatoria de quo, in quanto sarebbe pur sempre necessaria la specializzazione nella disciplina (ossia in odontoiatria).

Il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria "assorbe" quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia.

Ed invero, valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni. Se la normativa in parola è pienamente comprensibile ove riferibile esclusivamente ai laureati in Medicina e chirurgia, non lo è altrettanto con riferimento a coloro i quali - come l'odierna ricorrente - abbiano conseguito il diploma di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. Non si comprende, infatti, di quale specializzazione i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere in possesso per rispettare il dettato normativo, dal momento che la specializzazione nella disciplina), per i predetti laureati è insita nel diploma di laurea.

Nel caso in esame, la specializzazione che l'impugnato decreto richiederebbe (nell'opinione dell'Azienda ospedaliera) non potrebbe essere se non quella nella disciplina (cioè in quella odontoiatrica), che è esattamente quella che i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria conseguono unitamente al diploma di laurea. Questi ultimi possono conseguire bensì delle ulteriori specializzazioni, non però nella disciplina (odontoiatria), quanto piuttosto nell'area dell'odontoiatria, cioè in ambito diverso: ed infatti, esistono scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillofaciale (cfr. D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 353), alle quali possono accedere soltanto i predetti laureati (con esclusione, quindi, dei laureati in medicina e chirurgia), in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

E' ovvio, quindi, che il possesso di una di queste specializzazioni non integra - e non può integrare - il requisito richiesto dalla determinazione impugnata, anche perché, nel voler seguire la tesi di quest'ultima, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere sempre - e comunque - esclusi da tali graduatorie, il che è palesemente insostenibile.

Peraltro, nell'ottica in cui si muove la normativa comunitaria e quella nazionale, l'esercizio della professione di odontoiatra deve essere riservato ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, con esclusione quindi dei laureati in Medicina e chirurgia, tant'è che le Scuole di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria sono state eliminate ed oggi non più possibile conseguire la specializzazione in tale disciplina. Ed invero, la legge 24 luglio 1985

n. 409, recependo pregresse direttive comunitarie, ha introdotto in Italia il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, al termine del quale i laureati sono abilitati, previo superamento dell'esame di Stato ed iscrizione nell'apposito Albo professionale, ad esercitare la professione medica di odontoiatria. Tale professione può essere esercitata anche dai laureati in Medicina e chirurgia, a condizione che siano in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico (cfr. All. B, lettera f, della l.409/85, laddove la dizione "campo odontoiatrico" ha un significato diverso da quello di disciplina odontoiatrica).

D'altro canto, anche volendo seguire la tesi dell'Azienda resistente, il laureato in Odontoiatria e protesi dentaria non potrebbe conseguire il diploma di specializzazione richiesto da ATS Sardegna, perché nessuna scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria potrebbe ammettere a partecipare ai suoi corsi chi è già in possesso di un diploma identico a quello conseguibile. Conseguendo alle svolte considerazioni l'evidente fondatezza delle censure dalla parte ricorrente mosse avverso l'impugnata determinazione di esclusione.

Quanto al profilo del periculum in mora, è insito nelle circostanze rappresentate in ricorso, giacché il mancato inserimento in graduatoria, precludendo alla ricorrente lo svolgimento della propria attività, nell'ambiente pubblico in cui era stata in precedenza inserita, non comporta per la stessa solo un danno patrimoniale, ma anche un pregiudizio grave e non riparabile per equivalente alla propria sfera e competenza professionale, e al suo diritto a crescere professionalmente.

La domanda cautelare deve quindi essere accolta, come da dispositivo.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

- accerta e dichiara l'illegittimità, e conseguentemente disapplica: la Determinazione Dirigenziale ATS n. 5352 del 23 settembre 2021; le graduatorie provvisorie degli specialisti ambulatoriali, branca odontoiatria, relative all'anno 2022 - Comitati Consultivi Zonali di Cagliari, Sanluri e Carbonia - Iglesias; Sassari e Olbia/Tempio; Nuoro e Lanusei; Oristano, nelle parti in cui escludono la ricorrente; le disposizioni dell'ACN 2020, con particolare riferimento all'art. 19 comma 4 e dell'art. 13.1 dell'ACN 20 maggio 2021, ove interpretate nel senso di escludere la ricorrente da tali graduatorie, in quanto in contrasto con l'art. 8 D. Lgs. n. 502/92, nonché ogni altro

atto o provvedimento lesivo del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle graduatorie per cui è giudizio;

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere ammessa alle suddette graduatorie, nella posizione che le spetterà in base al punteggio che risulterà in virtù dei criteri di cui all'allegato 1 dell'ACN 31 marzo 2020, riconoscendole il possesso dei requisiti di ammissione ex art. 8 D. Lgs. n. 502/92;
- conseguentemente, ordina ad ATS Sardegna di provvedere immediatamente ad ammettere la ricorrente nelle graduatorie per cui è giudizio, nella posizione a lei spettante in base al punteggio che risulterà in virtù dei criteri di cui all'allegato 1 dell'ACN 31 marzo 2020;
- condanna ATS Sardegna al pagamento delle spese legali, che liquida in 3.146,00 euro oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Sassari, 02/02/2022

Il giudice

*dott.ssa Maria Angioni*